

Causa C-37/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

19 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

23 maggio 2023

Attrice in primo grado e ricorrente in appello:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

Convenuta in primo grado e ricorrente in appello:

DADA Music SRL

Interveniente in primo grado e resistente in appello:

Asociația Radiourilor Locale și Regionale (ARLR)

Oggetto del procedimento principale

Ricorsi in appello proposti dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), contro la sentenza con cui il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha parzialmente respinto un'azione diretta ad ottenere la condanna al pagamento di alcune remunerazioni arretrate, in una controversia tra la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (Unione dei produttori di fonogrammi della Romania; in prosieguo: l'«UPFR») e la SC DADA Music SRL (in prosieguo: la «DADA Music SRL»).

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Si chiede, sulla base dell'articolo 267 del TFUE, l'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e

taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (in prosieguo: la « direttiva 2006/112 ») nonché dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (in prosieguo: la « direttiva 2014/26 »), in combinato disposto con gli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE nonché l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE, in combinato disposto con gli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi:

1) ostano ad una normativa nazionale che non garantisce un'equa remunerazione minima (forfettaria) dei titolari di diritti (produttori di fonogrammi), rappresentati da organismi di gestione collettiva, indipendentemente dai proventi ottenuti o dai costi sostenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, [se detti articoli] ostino a una normativa nazionale che sopprime, con effetto immediato, le remunerazioni minime (forfettarie) stabilite attraverso una metodologia negoziata in precedenza fra l'organismo di gestione collettiva e gli utilizzatori, senza modificare i criteri di calcolo della remunerazione e senza prevedere un termine massimo per la negoziazione di nuovi accordi (metodologie) per la quantificazione delle eque remunerazioni.

3) In caso di risposta negativa alle prime due questioni, se il giudice nazionale sia legittimato e, eventualmente, obbligato a verificare se le remunerazioni percentuali calcolate in relazione ai proventi effettivi dichiarati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva abbiano un carattere equo e ragionevole, rispettivamente, per i titolari dei diritti, da un lato, e per gli utilizzatori, dall'altro, oppure, al contrario, se esse abbiano un carattere manifestamente irrisorio o, a seconda dei casi, manifestamente eccessivo, e quali siano i criteri che possono essere utilizzati ai fini di una tale valutazione.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se, qualora il giudice nazionale constati che la remunerazione dovuta in forza della metodologia modificata dalla nuova legislazione nazionale ha carattere irrisorio, detto giudice sia legittimato e/o obbligato ad applicare criteri alternativi rispetto a quello dei proventi dichiarati – come ad esempio la determinazione della remunerazione sulla base dei costi sostenuti dalle emittenti radiotelevisive per l'attività di diffusione radiotelevisiva, della remunerazione versata da emittenti radiotelevisive simili, oppure di altri criteri analoghi — al fine di garantire che i titolari dei diritti

ricevano una remunerazione adeguata, senza pregiudicare i legittimi interessi degli utilizzatori, vale a dire senza essere irrisorie, ma neppure essere eccessivamente gravose per gli organismi di diffusione radiotelevisiva.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza dell'Unione invocate

Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci/Italia, cause riunite C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428; sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., cause riunite da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584; sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33.

Disposizioni nazionali invocate

Articoli 112, 145, 164 e 166 della *Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018* (legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi, come ripubblicata nel Monitorul Oficial al României, Parte I, n. 489, del 14 giugno 2018; in prosieguo: la «legge n. 8/1996»)

L'articolo 112 prevede, al paragrafo 1, il diritto ad un'equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi per l'utilizzazione diretta o indiretta dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali oppure delle loro riproduzioni mediante radiodiffusione o qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico, e, al paragrafo 2, che l'importo di tale remunerazione venga stabilito secondo metodologie conformi alle procedure previste agli articoli da 163 a 165.

L'articolo 145, paragrafo 1, lettere c) e d), istituisce l'obbligatorietà della gestione collettiva per l'esercizio del diritto di diffusione radiotelevisiva di opere musicali e del diritto alla remunerazione equa unica.

L'articolo 164 della legge n. 8/1996 stabilisce, al paragrafo 1, i criteri principali da prendere in considerazione nell'ambito della negoziazione della metodologia, e, ai paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue:

«2. Nell'ambito della negoziazione, gli organismi di gestione collettiva possono richiedere, dalla stessa categoria di utilizzatori, vuoi remunerazioni forfettarie, vuoi remunerazioni percentuali stabilite come quota percentuale dei proventi percepiti da ciascun utilizzatore mediante l'attività nell'ambito della quale viene utilizzato il repertorio oppure, in mancanza di proventi, dei costi generati dall'utilizzo. Per l'attività di radiodiffusione, gli organismi di gestione collettiva possono richiedere solo remunerazioni percentuali, differenziate in funzione direttamente proporzionale all'entità dell'utilizzo da parte di ciascun utilizzatore – organismo di diffusione radiotelevisiva – del repertorio gestito collettivamente nell'ambito di tale attività.

3. Le remunerazioni previste al paragrafo 2 devono essere ragionevoli rispetto al valore economico e all'entità dell'utilizzo dei diritti in discussione e tengono conto della natura e della portata dell'uso delle opere e degli altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori devono motivare il metodo di calcolo di tali remunerazioni».

L'articolo 166 della legge n. 8/1996 prevede quanto segue:

«1. Gli organismi di gestione collettiva, gli utilizzatori o le strutture associative degli utilizzatori di cui all'articolo 163, paragrafo 3, lettere b) e c), possono presentare una nuova domanda di avvio delle procedure di negoziazione delle tariffe e delle metodologie solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della loro pubblicazione in forma definitiva nel Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Nel caso delle negoziazioni previste dall'articolo 114, paragrafo (4), qualsiasi fra le parti [interessate] può presentare una nuova domanda di avvio delle procedure di negoziazione delle metodologie solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della loro pubblicazione in forma definitiva nel Monitorul Oficial al României, Partea I.

3. Fino al momento della pubblicazione delle nuove metodologie, restano valide le metodologie previgenti».

Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune (Metodologia sulla remunerazione dovuta agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la diffusione radiotelevisiva dei fonogrammi pubblicati a fini commerciali oppure delle loro riproduzioni da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva) stabilita nella sua forma finale con la Decizia civilă nr. 153A/12 mai 2011 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală (sentenza n. 153° del 12 maggio 2011 della Corte d'appello di Bucarest, Sezione IX civile e per le cause di proprietà intellettuale), sulla base della decisione n. 216/2011 emessa dall'Oficiul

Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Ufficio rumeno per i diritti d'autore) (in prosieguo: la «Metodologia sulla remunerazione»), che prevede quanto segue:

«4. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva, denominati utilizzatori ai sensi della presente Metodologia, sono tenuti a versare trimestralmente agli organismi di gestione collettiva designati dall'ORDA come esattori per gli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi una remunerazione a titolo di diritti patrimoniali connessi all'uso dei fonogrammi commerciali o delle loro riproduzioni, stabilita applicando una percentuale, secondo quanto indicato nella tabella seguente, alla base di calcolo prevista al punto 5 della Metodologia, per ciascuna emittente radiofonica posseduta.

Entità dell' utilizzo dei fonogrammi commerciali nei programmi	Artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogramme
Fino al 35% incluso	1,8%
Oltre il 35%, fino al 65% incluso	2,4%
Oltre il 65%	3%

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a versare trimestralmente agli organismi di gestione collettiva designati dall'ORDA come esattori per gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi una remunerazione a titolo di diritti patrimoniali connessi all'uso dei fonogrammi pubblicati a scopo commerciale o delle loro riproduzioni, calcolata applicando al totale dei proventi lordi mensili ottenuti dall'attività di radiodiffusione una percentuale del 3% nel caso di un utilizzo dei fonogrammi nella misura del 100% del tempo totale di emissione dei programmi. Nel caso di un utilizzo inferiore, la percentuale del 3% si riduce in modo direttamente proporzionale all'entità dell'utilizzo dei fonogrammi in relazione al tempo totale di emissione dei programmi. (...)

5. La base di calcolo alla quale si applicano le percentuali di cui al punto 3 è costituita dall'insieme dei proventi lordi mensili, meno l'imposta sul valore aggiunto, ottenuti dagli utilizzatori dall'attività di radiodiffusione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i proventi pubblicitari, permuta, abbonamenti, annunci e informazioni, chiamate telefoniche e SMS a tariffa maggiorata, sponsorizzazioni, concorsi e giochi radiofonici e televisivi, locazione di spazi di emissione, altri contributi finanziari, autorizzazioni di ricezione, proventi derivanti da diffusioni radiotelevisive effettuate su ordinazione, entrate provenienti da associazioni o altre attività connesse alla radiodiffusione. Rientrano altresì nella base di calcolo i proventi delle società terze, in particolare quelli delle società di produzione e di raccolta pubblicitaria, nella misura in cui essi siano percepiti a titolo dell'attività di radiodiffusione dell'utente corrispondente al o ai fonogrammi

pubblicato/i a fini commerciali, radiodiffuso/i e nei limiti in cui sussista un trasferimento iniquo, contrario alle pratiche commerciali di buona fede, specifiche del settore interessato. In assenza di entrate, la base di calcolo è costituita dai costi totali sostenuti dall'utilizzatore per l'attività di radiodiffusione (ad esempio, costi del personale, costi per servizi forniti da terzi, acquisti di qualsiasi tipo, ecc.) nel trimestre per il quale è dovuta la remunerazione.

6. Gli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali alla base di calcolo non possono essere inferiori all'equivalente in lei rumeni (RON) – calcolato secondo il corso della BNR [Banca nazionale della Romania] del giorno della scadenza – di EUR 500/trimestre, a titolo di remunerazione minima dovuta dagli utilizzatori per ciascuna emittente radiofonica locale detenuta, e di EUR 1 000/trimestre, a titolo di remunerazione minima dovuta dagli utilizzatori per ciascuna emittente radiofonica nazionale detenuta».

Articolo II della *Legea nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 268 din 27 martie 2018* (legge n. 74/2018 recante modifica ed integrazione della legge n. 8/1996 sui diritti d'autore e sui diritti connessi, pubblicata nel Monitorul Oficial al României, Parte I, n. 268 del 27 marzo 2018; in prosieguo: la «legge n. 74/2018»)

«Articolo II

2. Le metodologie previste all'articolo 131 della legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi, come successivamente modificata e integrata, restano in vigore fino alla scadenza del periodo per il quale esse sono state adottate.

3. Le disposizioni delle metodologie elaborate conformemente all'articolo 131 e 131¹ della [legge n. 8/1996], che contengono disposizioni relative a importi/remunerazioni fisse o minime applicabili in caso di radiodiffusione, contrarie alle disposizioni dell'articolo 131¹, paragrafo(2), così come sono state modificate dalla presente legge, non sono più applicabili a partire dalla data in cui è trascorso un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Monitorul Oficial al României, Parte I».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 20 ottobre 2011 l'UPFR, in qualità di organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori di fonogrammi, da un lato, e la DADA Music SRL, gestore di una emittente radiofonica locale, dall'altro, hanno stipulato una licenza non esclusiva per la radiodiffusione di fonogrammi commerciali. Sulla base di tale licenza, la DADA Music SRL ha ottenuto il diritto di radiodiffusione (di comunicare al pubblico) di fonogrammi tramite la sua emittente radiofonica, e si è assunta il correlativo obbligo di corrispondere un'equa remunerazione. [Nella licenza] è stato stabilito che, in funzione dell'entità dell'utilizzazione dei

fonogrammi nei programmi radiofonici, la DADA Music SRL era debitrice di una remunerazione stabilita in percentuale, calcolata in rapporto al totale dei proventi da essa ottenuti, e, in mancanza di proventi, in relazione al totale dei costi sostenuti per l'attività di radiodiffusione. È stato altresì previsto che gli importi percentuali così calcolati non potevano essere inferiori all'equivalente in RON di EUR 250/trimestre calcolato secondo il corso della BNR del giorno della scadenza, a titolo di remunerazione minima dovuta dagli utilizzatori per ciascuna emittente radiofonica locale detenuta, e di EUR 500/trimestre per ciascuna emittente radiofonica nazionale detenuta.

- 2 Dopo l'entrata in vigore della legge n. 74/2018, la DADA Music SRL ha rifiutato di continuare a versare la remunerazione forfettaria minima, poiché ha ritenuto che detta legge fosse immediatamente applicabile e che di conseguenza essa fosse debitrice di remunerazioni unicamente in relazione ai proventi ottenuti in concreto. La Dada Music SRL ha versato, per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, una remunerazione pari a circa RON 1 000, calcolata in percentuale. L'UPFR, a sua volta, ha emesso fattura e successivamente preteso in via giudiziale la remunerazione minima dovuta secondo la Metodologia sulla remunerazione.
- 3 Il 24 giugno 2019, l'UPFR ha proposto dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) un'azione diretta ad ottenere la condanna della DADA Music SRL al pagamento della remunerazione minima dovuta secondo la Metodologia sulla remunerazione. In sostanza, l'UPFR ha ritenuto che tale remunerazione minima fosse applicabile fino alla data di adozione di una nuova metodologia. La DADA Music SRL ha chiesto che l'azione fosse respinta in quanto infondata.
- 4 Il Tribunalul București ha accolto la richiesta di intervento in giudizio della Asociația Radiourilor Locale și Regionale (ARLR) [Associazione delle radio locali e regionali], la quale ha osservato che le remunerazioni minime imposte dalla precedente legge sulle emittenti radiotelevisive sono gravose, in particolare nel caso di radio di piccole dimensioni, che hanno carattere locale. La ARLR ha militato fin dall'inizio per l'abolizione delle remunerazioni minime forfettarie, sostenendo che la loro imposizione era contraria all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26, secondo cui i diritti di remunerazione devono essere ragionevoli in rapporto al valore economico dell'utilizzo di tali diritti.
- 5 La perizia contabile effettuata nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunalul București ha constatato differenze di remunerazione per un importo di RON 16,13 (IVA inclusa) e di RON 70,68 di interessi di mora per l'ipotesi di non applicazione della remunerazione minima, e per un importo di RON 14 707,51 (IVA inclusa) e di RON 8 019,56 di interessi di mora per l'ipotesi alternativa di applicazione delle norme relative alla remunerazione minima forfettaria.
- 6 Con sentenza del 28 gennaio 2022, il Tribunalul București ha giudicato che erano applicabili le remunerazioni percentuali e che la remunerazione minima forfettaria

non era più in vigore nel periodo considerato in giudizio. Di conseguenza, detto giudice ha parzialmente accolto l'azione e ha condannato la DADA Music SRL a pagare alla UPFR gli importi di RON 16,13 (IVA compresa) e di RON 70,68 di interessi di mora. In sostanza, il Tribunalul București ha dichiarato applicabile l'articolo 164, paragrafo (2), della legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nonché l'articolo II della legge n. 74/2018.

- 7 L'UPFR ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, e ha fatto valere che le disposizioni dell'articolo II della legge n. 74/2018 sono applicabili esclusivamente nel contesto della negoziazione di una nuova metodologia, mentre nel frattempo restano in vigore le disposizioni della Metodologia sulla remunerazione.
- 8 È importante notare che, in data 7 gennaio 2020, a seguito delle misure amministrative disposte dall'Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Ufficio rumeno per i diritti d'autore) a carico dell'UPFR, la DADA Music SRL ha concluso un nuovo contratto di licenza con l'UPFR (il quale, tuttavia, non riguarda il periodo considerato in giudizio), nel quale non sono più menzionate le remunerazioni forfettarie minime, bensì soltanto quelle percentuali.
- 9 In sostanza, in conseguenza dei proventi insufficienti ottenuti (rispettivamente dichiarati) da parte di emittenti radiofoniche, l'UPFR ha spesso chiesto e preteso dalle emittenti radiofoniche il pagamento della remunerazione minima prevista dalla Metodologia sulla remunerazione. L'ORDA ha emesso una decisione con la quale ha obbligato l'UPFR a cessare la riscossione di remunerazioni minime forfettarie. L'UPFR ha impugnato detta decisione in sede di giustizia amministrativa. Il 6 maggio 2022, l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha respinto tale ricorso giurisdizionale amministrativo e ha confermato la stessa interpretazione delle disposizioni dell'articolo II della legge n. 74/2018 sostenuta dalla DADA Music SRL e accolta dal Tribunalul București con la sentenza oggetto di appello. Il giudice del rinvio sostiene che tale decisione potrebbe essere rilevante nell'ambito del procedimento principale, in quanto ha autorità di cosa giudicata nei confronti dell'UPFR, e quest'ultima è pertanto obbligata, nei suoi rapporti di diritto amministrativo con l'ORDA, a cessare la riscossione di remunerazioni minime forfettarie.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 10 In sostanza, l'UPFR ha sostenuto che un'interpretazione dell'articolo II della legge n. 74/2018 nel senso di essere immediatamente applicabile al procedimento principale contrasterebbe con l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e con l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26. L'UPFR ritiene che le direttive 2006/116/CE e 2014/26/UE, nonché l'articolo 15 del Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi non escludano la possibilità di fissare remunerazioni

minime forfettarie e ostino all'ingerenza del legislatore nazionale nell'attuazione di una metodologia in vigore che prevede una siffatta remunerazione minima.

- 11 La DADA Music SRL ritiene che, per effetto dell'articolo II della legge n. 74/2018, la remunerazione minima dovuta agli organismi di gestione collettiva non sia più applicabile e che tale articolo sia immediatamente applicabile, cosicché essa deve corrispondere unicamente le remunerazioni calcolate in percentuale.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 12 Nell'ambito di alcune controversie precedenti, nella prassi giudiziaria nazionale sono emerse divergenze interpretative riguardo al significato della nozione di emittente radiofonica locale (post radio local). In dette controversie, l'UPFR ha sostenuto la posizione che ogni stazione radiofonica locale (emittitor local) equivale a una emittente radiofonica locale distinta, con l'argomento che tali stazioni radiofoniche locali renderebbero le trasmissioni dell'emittente radiofonica accessibili ad un nuovo pubblico. Un altro argomento si è basato sul fatto che, a volte, le pubblicità diffuse a livello locale erano diverse. In concreto, tali affermazioni – talvolta accolte dai giudici nazionali – hanno condotto a calcolare talune remunerazioni minime in misura elevata, le quali sono state considerate gravose da emittenti radiotelesive con un'attività locale e con risultati economici spesso modesti. Le circostanze descritte hanno portato alla modifica della legge n. 8/1996 sul diritto d'autore e sui diritti connessi, mediante l'articolo II della legge n. 74/2018.
- 13 Il giudice del rinvio considera, in via preliminare, che occorre interpretare l'articolo II della legge n. 74/2018 nel senso che le disposizioni del punto 6 della Metodologia sulla remunerazione hanno cessato di produrre effetti alla scadenza prevista da tale articolo, cosicché, per il periodo considerato in giudizio, la DADA Music SRL non doveva corrispondere remunerazioni minime, ma unicamente le remunerazioni in relazione ai proventi effettivamente ottenuti.
- 14 Secondo la Curtea de Apel, è chiaro e pacifico che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26 non escludono la fissazione di una remunerazione minima forfettaria, purché l'importo di tale remunerazione non sia eccessivo e gravoso per gli utilizzatori (emittenti radiotelesive). In linea di principio, la remunerazione minima stabilita dalla Metodologia sulla remunerazione era in conforme ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione.
- 15 Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, il giudice del rinvio rileva che le disposizioni del diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione stabiliscono che la remunerazione dovuta ai produttori di fonogrammi deve essere adeguata e ragionevole. Dette direttive lasciano tuttavia al legislatore nazionale il compito di prevedere meccanismi attraverso i quali si concretizzi una remunerazione adeguata nel senso prospettato. In questa

prospettiva, nelle disposizioni pertinenti e nei considerando esplicativi contenuti nel preambolo non vi è alcun elemento che giustifichi l'interpretazione secondo la quale sarebbe obbligatorio prevedere remunerazioni forfettarie (minime). Di conseguenza, la risposta a tale questione dovrebbe essere negativa.

- 16 Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale sollevata, il punto di vista della Curtea de Apel è più sfumato. Essa ricorda che la Metodologia sulla remunerazione prevede remunerazioni percentuali, ma anche importi forfettari minimi per le ipotesi in cui l'utilizzatore non ottenga risultati economici o, a causa di altre circostanze, svolga l'attività di diffusione radiotelevisiva senza conseguire anche vantaggi economici. Essa ritiene che il sistema stabilito da detta Metodologia debba essere considerato come un tutt'uno e che, nella misura in cui era stato anticipato che il legislatore nazionale non avrebbe più consentito di pattuire remunerazioni minime, è possibile che le disposizioni relative alle percentuali di remunerazione e/o alla base di calcolo siano state diverse, proprio al fine di garantire una remunerazione adeguata dei titolari di diritti connessi.
- 17 Orbene, con l'articolo II della legge n. 74/2018, il legislatore nazionale ha privato di efficacia con effetto immediato una componente del sistema di remunerazione, senza modificare i criteri di calcolo della remunerazione e senza prevedere un termine massimo per la negoziazione di nuovi accordi (metodologie) per quantificare le remunerazioni eque, modificando in favore delle emittenti radiofoniche il sistema anteriore alla legge n. 74/2018, senza che esistesse alcun sistema coerente che garantisse che le remunerazioni dovute ai produttori di fonogrammi sarebbero state ragionevoli anche per questi ultimi, ma non [fossero remunerazioni] irrisorie, inferiori. Inoltre, nella situazione attuale, è prevedibile che gli utilizzatori non si mostreranno molto entusiasti di negoziare una nuova metodologia, dal momento che quella attualmente in vigore è favorevole.
- 18 Per quanto riguarda i casi presentati dall'UPFR e che attestano notevoli differenze tra le remunerazioni versate nel 2022 dalle emittenti radiotelevisive (alcune hanno versato remunerazioni trimestrali pari o persino inferiori a RON 500, mentre altre hanno versato remunerazioni sostanziali, dell'ordine di decine o centinaia di migliaia di RON), la Curtea de Apel osserva che, nel sistema attuale, è possibile che alcune emittenti paghino remunerazioni irrisorie, il che verosimilmente corrisponde al valore economico dell'utilizzo (che può essere senza scopo di lucro oppure a bassissimo profitto), ma è dubbio se esso corrisponda anche al valore economico dei diritti gestiti.
- 19 D'altra parte, secondo il giudice del rinvio, le metodologie producono effetti simili a un atto normativo, [il quale è] opponibile *erga omnes*, per tutti i titolari di diritti e per gli utilizzatori del rispettivo settore ed occorre riconoscere al legislatore il diritto di intervenire, per ragioni di politica generale, mediante disposizioni di applicazione immediata anche rispetto alle metodologie in corso di validità. Non si potrebbe quindi ritenere che le disposizioni del diritto dell'Unione ostino in via di principio ad una disposizione di legge come quella contenuta nell'articolo II

della legge n. 74/2018, che dichiara inapplicabili con effetti immediati le remunerazioni minime (forfettarie).

- 20 Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali terza e quarta, la Curtea de Apel sottolinea l'importanza di stabilire una remunerazione per i titolari di diritti che non sia irrisoria, perché una situazione del genere equivarrebbe in concreto ad una espropriazione nell'ambito dell'interesse privato, ciò che costituirebbe una violazione del disposto dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Curtea de Apel ritiene che, poiché i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare la normativa interna adottata per trasporre le direttive dell'Unione in modo da garantire il loro effetto utile, occorrerebbe riconoscere a detti giudici il potere di verificare se le remunerazioni percentuali abbiano un carattere equo e ragionevole per i titolari di diritti, da un lato, e per gli utilizzatori, dall'altro, o, al contrario, se esse abbiano un carattere manifestamente irrisorio o, a seconda dei casi, manifestamente eccessivo.
- 21 In tale prospettiva, il giudice del rinvio chiede che si stabilisca quali sono i criteri che possono essere utilizzati ai fini di una valutazione di questo tipo, considerando che tali criteri non costituiscono una questione di diritto nazionale, ma prima di tutto una questione di diritto dell'Unione, poiché le direttive devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme. Analogamente, se si constatasse che la remunerazione dovuta in forza della normativa nazionale ha carattere irrisorio, occorrerebbe chiedersi se il giudice nazionale sia legittimato o addirittura obbligato ad applicare criteri alternativi rispetto a quello dei proventi dichiarati.
- 22 Infine, la Curtea de Apel osserva che, secondo la sentenza della Corte [di giustizia] nella causa Francovich e Bonifaci/Italia, una direttiva trasposta in modo non corretto non può essere applicata *contra legem* nei rapporti tra privati, ma ciò non comporta l'irricevibilità del ricorso (come sostenuto dall'ARLR) per almeno due motivi. In primo luogo, spetta al giudice nazionale l'obbligo di interpretare l'insieme delle norme nazionali, ma non esclusivamente le norme nazionali di trasposizione di una direttiva, in un modo tale da garantire anche nei rapporti tra singoli il pieno rispetto delle prescrizioni del diritto dell'Unione (effetto utile) (v., in tal senso, sentenza della Corte nella causa Pfeiffer e altri). Orbene, come risulta anche dalle questioni pregiudiziali terza e quarta, il giudice nazionale disporrebbe di strumenti specifici per garantire un risultato conforme alle norme vincolanti del diritto dell'Unione. In secondo luogo, qualora non fosse possibile interpretare il diritto nazionale in un modo da ottenere un'applicazione, ma non una violazione, delle norme vincolanti del diritto dell'Unione, il singolo leso potrebbe avere a disposizione un'azione per risarcimento danni contro lo Stato (v., in tal senso, sentenza Francovich e Bonifaci/Italia). Questi principi sono stati riaffermati relativamente di recente nella sentenza Thelen Technopark Berlin.